



Repubblica Italiana

*Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana*

IL PRESIDENTE

Vista l'istanza di accesso al fascicolo telematico del ricorso r.g. 1272/2021 presentata dall'avv. Michele Romaniello nell'interesse del signor Pisani Luigi, giustificata dall'intenzione di proporre intervento *ad adiuvandum*;
ritenuto che:

- è stato ripetutamente affermato che l'accesso del terzo a un fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso a documenti amministrativi, non essendo il processo, per definizione, un procedimento amministrativo, ma *res inter alios*, in cui l'accesso a terzi è consentito solo in presenza di presupposti rigorosi;

- è stato già affermato che il terzo che chiedi l'accesso al fascicolo telematico *inter alios* giustificando la richiesta con l'intento di proporre un intervento *ad adiuvandum* ha l'onere di chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento e a differenziare la propria posizione da quella del *quisque de populo* rispetto al quale un dato processo è *res inter alios*, sicché è stata respinta la richiesta di accesso motivata genericamente dall'intento di proporre intervento *ad adiuvandum* senza alcuna specificazione sulla posizione legittimante e l'interesse [CGARS, 7.4.2021nn. 60 e 61, decr.];

- nel caso specifico, appare all'evidenza che il terzo aspirante ad intervenire non ha alcun collegamento immediato e diretto con la causa e con il provvedimento amministrativo in essa impugnato; ma vanta al più un possibile interesse sulla soluzione della questione di diritto (dubbi di costituzionalità sull'obbligo vaccinale per Covid-19), soluzione da invocarsi, evidentemente, in altro contenzioso attuale o potenziale; ma siffatto interesse, comune a una molteplicità indifferenziata di consociati, non giustifica l'intervento del terzo, come più volte statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, tanto che nel giudizio n. 1272/2021 tre analoghi atti di intervento *ad adiuvandum* sono stati già espressamente respinti dal Collegio;

- il giudizio n. 1272/2021 è sospeso ex art. 295 c.p.c. per rinvio della questione di diritto alla Corte costituzionale: nel giudizio sospeso non possono compiersi attività processuali e non è pertanto nemmeno valutabile l'ammissibilità di un intervento *ad adiuvandum*, che dunque, se effettuato in questa fase, resterebbe *tamquam non esset* fino all'esito del giudizio di costituzionalità e alla riassunzione del giudizio, essendo regola processuale quella secondo cui chi interviene *ad adiuvandum* nel processo accetta il giudizio nello stato in cui si trova; sicché siffatto tipo di intervento non

farebbe conseguire all'interveniente quello che è il presumibile bene della vita cui aspira attraverso l'atto di intervento in un giudizio sospeso per rinvio di questione pregiudiziale alla Corte costituzionale, ossia la partecipazione al giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale;

PQM

Respinge l'istanza di accesso al fascicolo telematico n. 1272/2021; manda alla Segreteria per la comunicazione alla parte richiedente e per l'inserimento del presente decreto nel fascicolo telematico n. 1272/2021.

(Rosanna De Nictolis)